

COMUNE DI \_\_\_\_\_

---

# ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI

DI CORTE DI ASSISE E DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO  
compilati dalla commissione circondariale

---

## IL SINDACO

*Visto l'art. 17 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e successive modificazioni;*

## **rende noto**

che da oggi, e per DIECI giorni consecutivi, sono affissi, all'ALBO PRETORIO di questo Comune, gli elenchi delle persone aventi i requisiti per la nomina a Giudici popolari (uomini e donne) di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello compilati dalla Commissione circondariale di \_\_\_\_\_, in relazione alle operazioni di aggiornamento degli Albi definitivi, previste dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405 che ha sostituito l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e dall'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1441.

Ogni cittadino di età maggiore può presentare reclamo contro le omissioni, le cancellazioni e le indebite iscrizioni entro il termine di quindici giorni dall'affissione nell'albo pretorio.

Il reclamo, in carta esente da bollo, deve essere presentato nella cancelleria del Tribunale di \_\_\_\_\_

li, \_\_\_\_\_ 2011

IL SINDACO